

REGOLAMENTO: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE”

ART. 1 (Approvazione Manuali di accreditamento)

Sono approvati i Manuali di accreditamento:

- per le strutture ospedaliere di cui all'allegato A;
- per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B;
- per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C;
- per le strutture di medicina di laboratorio di cui all'allegato D.

ART. 2 (Struttura dei Manuali di accreditamento, tempi e modalità di applicazione)

1. I Manuali di cui all'articolo 1, sono articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” a cui corrispondo le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione);
- terza fase: “Check” (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: “Act” (azione volta al miglioramento della qualità).

2. Essi si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei seguenti tempi e modi:

- a alla data dell'01/07/2019, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
- b alla data dell'01/07/2020, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda e terza fase di “Do” e di “Check”;
- c alla data del 31/12/2020, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la quarta fase di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori con relative evidenze saranno attestati dal legale rappresentante delle strutture mediante la presentazione di una griglia di autovalutazione alla sezione regionale competente e all'organismo tecnicamente accreditante (OTA) entro le scadenze sopra indicate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000.

3. Alle istanze di accreditamento presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

- a alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
- b entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda e terza fase di “Do” e di “Check”;

- c entro 18 mesi dal rilascio dell'accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la quarta fase di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori con relative evidenze saranno attestati dal legale rappresentante delle strutture mediante la presentazione di una griglia di autovalutazione alla sezione regionale competente e all'organismo tecnicamente accreditante (OTA) entro le scadenze sopra indicate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000.

ART. 3 (Livelli di accreditamento)

1. Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, secondo le modalità e scansioni temporali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, comporta l'inquadramento nei corrispondenti livelli di accreditamento, come di seguito indicati:

- Livello base: possesso di tutti i requisiti ulteriori, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- Livello intermedio: possesso di tutti i requisiti ulteriori, limitatamente alle evidenze previste per le fasi di "Plan", "Do" e "Check";
- Livello avanzato: possesso di tutti i requisiti ulteriori con relative evidenze previste per le fasi di "Plan", "Do" e "Check" ed "Act" (tutte).

2. L'inquadramento nei livelli di accreditamento previsti dal primo comma è disposto dalla sezione regionale competente, previo accertamento del possesso dei requisiti ulteriori, da parte dell'OTA, il quale ne comunica l'esito, corredandolo di tutta la documentazione acquisita e valutata su supporto informatico.

3. Il possesso dei requisiti, secondo i rispettivi livelli, alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, L.R. n. 9/2017, condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b).

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'OTA predispone un programma delle verifiche nei confronti delle strutture già accreditate entro 60 giorni dall'insediamento nella carica del suo responsabile e lo trasmette alla sezione regionale competente per la convalida.

ART. 4 (Abrogazione)

1. E' abrogata la "colonna" di destra della "sezione" A, esclusi i paragrafi A.01.03.01 e A.01.03.02 del regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 5 febbraio 2010 n. 3, a decorrere dalla data dell'01/07/2019.

2. A decorrere dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari o contenute in atti generali regionali statuenti requisiti ulteriori di accreditamento incompatibili con quelli previsti dai Manuali di accreditamento approvati con il presente regolamento.